



Prefettura di Firenze

*Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale Toscana*

Premesso che con legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, l'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, istituita dall'art. 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è stata soppressa e le relative competenze sono state trasferite al Ministero dell'Interno, ed in particolare all'Unità di Missione istituita con D.M. 31.07.2010;

Richiamata la nota del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno n. 7166/M/1 (7) Uff. Affari Territoriali in data 31 luglio 2010, in base alla quale il Prefetto del capoluogo di regione è chiamato a succedere, nell'ottica di continuità del servizio anche a livello territoriale, al Consiglio di Amministrazione regionale e al relativo Presidente;

Visti la legge 7 dicembre 2012, n. 213 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 e il decreto interministeriale 23 maggio 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2012, all'art. 1, comma 3, prevede che le Sezioni Regionali dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali vengano gestite dalle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo di capoluoghi di Regione;

Tenuto conto della deliberazione n. 164 del 27 luglio 2000 del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali che integra e modifica la precedente deliberazione n. 135 datata 29 maggio 2000 dello stesso Consiglio di Amministrazione avente per oggetto "Convenzioni di Segreteria";

Visto l'art. 16-ter, commi 11 e 13, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020, recante "Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale e Provinciale";

Richiamata la circolare del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, prot. n. 14449 datata 01.12.2020 avente ad oggetto "Nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale. Decreto del Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020";

Visti inoltre:

- gli articoli 97 e seguenti del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127", ed in particolare l'art. 15, commi 3 e 4;
- il CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto in data 16.05.2001;

Verificato che l'atto di convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria fra i Comuni di Roccastrada (GR) e Gavorrano (GR), sottoscritto dai rappresentanti dei due Enti in data 27.12.2023, all'art. 10 ne stabiliva l'efficacia fino al 31.12.2025;

Considerato che con deliberazioni rispettivamente n. 6 datata 23.01.2026 del Consiglio Comunale di Roccastrada (GR) e n. 4 datata 27.01.2026 del Consiglio Comunale di Gavorrano (GR) è stato approvato il rinnovo della convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria fra i due Enti;



Prefettura di Firenze

*Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale Toscana*

Verificato che il nuovo atto di convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria fra i Comuni di Bagnone e Comano (MS), sottoscritto digitalmente dai rappresentanti dei due Enti in data 27.01.2026, ha individuato quale Comune capo convenzione il Comune di Roccastrada (GR), Ente a parità di classe demografica con popolazione più elevata, e all'art. 10 ne è stata stabilita l'efficacia fino al 31.01.2028;

Accertato che, a termini delle tabelle A e B del D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749, richiamate dall'art. 12, comma 1°, del Regolamento, la convenzione fra i Comuni di Roccastrada e Gavorrano (MS) appartiene, per somma degli abitanti fra i due Enti (17.265), alla classe demografica degli Enti da 10.001 a 65.000 abitanti,

decreta

di prendere atto del rinnovo senza soluzione di continuità **fino al 31.01.2028** della sede di Segreteria convenzionata fra i Comuni di Roccastrada e Gavorrano (GR).

Il dott. Marcello Rausa è incaricato dell'esecuzione del presente decreto e degli adempimenti consequenziali, compresi quelli di comunicazione agli interessati.

Firenze, data del protocollo

Il Vice Prefetto Vicario
(Pitaro)